ASP RAGUSA 7
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA - SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE
Via S. Giovanni Bosco, 6
97100 RAGUSA

Telefono
0932 249154

EMAIL
giorgio.blandino@asp.rg.it

WEB:
www.asp.rg.it

DATA
26-04-2017

PROT.
1558-5602

A:
AL COMITATO ORGANIZZATORE
DELLA FIERA AGROALIM. MEDITERRANEA
c/o CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA

ALLA COLDIRETTI – RAGUSA
ALLA CONFAGRICOLTURA RAGUSA
ALLA C.I.A. – RAGUSA
ALLA UNSIC - RAGUSA

DIRIGENTI VETERINARI DEL
SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

OGGETTO: Trasmissione regolamento per la partecipazione alle manifestazioni zootecniche in provincia di Ragusa nell'anno 2017

Si trasmette in allegato il regolamento recante i requisiti sanitari che devono possedere gli animali ai fini della partecipazione alle manifestazioni zootecniche in provincia di Ragusa.

Al riguardo si richiama all'attenzione delle SS.LL. la necessità di sensibilizzare gli allevatori affinchè tutti gli animali partecipanti alle manifestazioni anzidette siano correttamente identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di anagrafe relativa alle varie specie animali. I bovini devono essere altresì provvisti di una identificazione supplementare mediante l'applicazione di bolo endoruminale.

Si precisa che qualora in sede di vigilanza venga accertata la presenza di animali non correttamente identificati si procederà all'applicazione delle sanzioni previste. Inoltre, eventuali bovini od ovi-caprini sprovvisti di entrambi i marchi auricolari nonché suini ed equidi non identificati nei termini di legge saranno posti sotto vincolo sanitario e devono essere ricondotti immediatamente in azienda a spese del proprietario.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DI SANITA' ANIMALE
(Dott. G. Blandino)

NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE IN PROVINCIA DI RAGUSA – ANNO 2017

1. A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320, le manifestazioni zootecniche sono soggette a vigilanza del competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale. A tal fine gli animali devono essere sottoposti a controllo veterinario all'atto della introduzione nel recinto fieristico e non potranno essere ammessi se non in possesso dei requisiti sanitari sotto indicati

2. Relativamente ai volatili la manifestazione deve essere svolta in locali o su aree che abbiano i requisiti di biosicurezza previsti dal DM 25/06/2010 ed è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa.

3. I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a favorire i controlli sanitari munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento;

4. **Tutti gli animali** devono provenire da zone e/o da allevamenti per i quali non vige alcun divieto o restrizione alla loro movimentazione dettato da motivi di Polizia Veterinaria;

5. **I bovini** partecipanti alla manifestazione zootecnica devono possedere i seguenti requisiti sanitari:
   a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni di tubercolosi, brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica;
   b) se di età superiore a 12 mesi, essere stati sottoposti da non oltre 30 gg ad un esame sierologico ufficiale, con esito negativo, per brucellosi e per leucosi bovina enzootica effettuato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio;
   c) se di età superiore a 42 giorni devono essere stati sottoposti con esito negativo a prova tubercolinica da non oltre 30gg.
   d) **Se l'allevamento risulta controllato per tubercolosi e brucellosi da oltre 6 mesi le prove per tubercolosi e brucellosi di cui ai superiori punti b) e c) devono essere effettuate su tutti i capi controllabili presenti in allevamento;**

Ai requisiti anzidetti vanno aggiunti quelli relativi alla IBR espressamente richiesti dagli Allevatori di Ragusa e in particolare i bovini devono essere sottoposti da non più di 30 gg, indipendentemente dall'età, ad un controllo sierologico per IBR, con tecnica Elisa, e devono risultare IBR negativi o IBRgE negativi"

Le prove di cui ai superiori punti a), b) e c) non sono richieste se gli animali provengono direttamente da uno Stato membro o da una parte di Stato membro, da una regione o provincia riconosciuti ufficialmente indenni di tubercolosi, brucellosi e leucosi.

I bovini devono essere correttamente identificati in base alla normativa vigente **e provvisti di identificazione supplementare mediante applicazione di bolo endoruminale.** Essi devono essere scortati dal passaporto o documento di identificazione individuale - (se nati prima dell'01/05/2015) e da una stampa della

dichiarazione di provenienza - Mod. 4 elettronico compilato in tutte le sue sezioni e validato dal Veterinario Ufficiale del competente Servizio dell'ASP. Il MOD. 4 deve in particolare contenere:

a) nel quadro A la identificazione dell'animale;
b) nel quadro E l'attestazione dei requisiti sanitari di cui sopra nonchè il vincolo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni sulla blue tongue.
c) **Nel campo riservato alle annotazioni deve essere riportata l'attestazione relativa alla IBR dalla quale risulta che i bovini elencati nel quadro A del Mod. 4 sono risultati negativi per IBR, o se vaccinati, negativi per IBR gE.**

5. Gli ovi-caprini per essere ammessi alla manifestazione zootecnica devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e, se di età superiore a 6 mesi, devono essere stati sottoposti da non oltre 30 giorni ad un esame sierologico ufficiale per brucellosi, con esito negativo, effettuato presso l'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.

Essi devono essere correttamente identificati ai sensi della normativa vigente e scortati da una stampa della dichiarazione di provenienza - Mod. 4 elettronico compilato in tutte le sue sezioni e validato dal Veterinario Ufficiale del competente Servizio dell'ASP. Il MOD. 4 deve in particolare contenere:

a)nel quadro A la identificazione dell'animale;
b)nel quadro E l'attestazione dei requisiti sanitari di cui sopra relativi alla brucellosi nonchè l'esito favorevole della visita clinica effettuata ai sensi della normativa sulla Blue Tongue nelle 24 ore precedenti la movimentazione

Le prove nei 30 gg precedenti non sono richieste se gli animali provengono direttamente da uno Stato membro o da una parte di Stato membro da una regione o provincia riconosciuti ufficialmente indenni per la brucellosi ovicaprina.

Blue Tongue: La movimentazione dei bovini e degli ovicaprini e la conseguente ammissione alla manifestazione fieristica resta subordinata alla situazione epidemiologica della Blue Tongue nella settimana in cui si svolge la Fiera nonché ai vincoli previsti dal Reg. CE 1266/07 e dalle vigenti disposizioni ministeriali e Assessoriali per la movimentazione dei capi fra zone con qualifica sanitaria diversa.
In particolare i movimenti da una zona di infetta verso una zona di protezione o una zona di sorveglianza è autorizzata solo se gli animali sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III del predetto Reg. CE 1266/07 ovvero devono essere protetti dagli attacchi dei vettori e devono essere vaccinati contro il sierotipo o i sierotipi presenti. L'avvenuta immunizzazione deve essere attestata sul Modello 4 elettronico.

6. I suini per partecipare alla manifestazione zootecnica devono provenire da province e da allevamenti accreditati per Malattia Vescicolare da enterovirus e devono essere scortati da una stampa della dichiarazione di provenienza - Mod. 4 elettronico compilato in tutte le sue sezioni e validato dal Veterinario Ufficiale del competente Servizio dell'ASP. Il MOD. 4 deve in particolare contenere nel Quadro E:

a) che gli animali sono stati sottoposti a visita veterinaria da non oltre 48 ore prima del carico e non presentano sintomi clinici di malattie infettive;
b) che gli animali provengono da allevamento accreditato per M.V.S.

7. Gli equidi partecipanti alla manifestazione:

- devono essere identificati, ai sensi del Decreto MIPAAF del 29/12/2009 e del Reg. CE 504/08, mediante dispositivo elettronico recante il previsto codice identificativo

(microchips). Possono essere sprovvisti di microchips gli equidi nati dopo l'1/1/2017 purchè accompagnati dalla madre.

- devono possedere i seguenti requisiti sanitari:
  a) **Se di età superiore a 12 mesi, devono essere sottoposti da non oltre 12 mesi ad un esame sierologico negativo per anemia infettiva effettuato dall'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.**

- devono essere scortati dalla seguente documentazione :
  a) dichiarazione di provenienza - Mod. 4. Redatto e firmato dal proprietario dell'animale o dal relativo detentore, se formalmente delegato dal proprietario, e registrato in BDN.
  b) **passaporto o documento di identificazione** conforme a quanto previsto dal Manuale Operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi di cui al Decreto 26/9/2011. Tale passaporto deve recare.
     I. il codice identificativo applicato all'animale e deve essere aggiornato per quanto concerne gli eventuali passaggi di proprietà, ovvero, deve riportare lo stesso proprietario che ha redatto e firmato il Mod. 4 o dichiarazione di provenienza.
     II. **L'attestazione del servizio veterinario dell'ASP dell'esito favorevole dell'esame sierologico per anemia infettiva effettuato dall'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.**

8. **I volatili** devono essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4) attestante nel quadro E (a firma del veterinario Ufficiale):
   a) che l'allevamento è sotto controllo del competente Servizio Veterinario;
   b) che gli animali sono stati sottoposti alle previste vaccinazioni obbligatorie con la indicazione degli interventi effettuati nell'ultimo anno.

   Gli allevamenti di provenienza dei volatili destinati alla commercializzazione devono essere in possesso di certificazione del Servizio Veterinario, ai sensi del DM 25/06/2010, attestante il possesso dei requisiti di biosicurezza dell'azienda. Tale certificazione deve accompagnare gli animali e deve essere esibita all'ingresso in fiera.
   Di ogni volatile partecipante deve essere garantita dal detentore la relativa tracciabilità secondo quanto previsto dalle misure di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria dettate dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 26/8/05 e successive modifiche e integrazioni.
   E' vietato, comunque, l'ingresso in fiera, la esposizione e la commercializzazione di anatidi.

9. **Altri animali** (non contemplati nei punti precedenti) devono essere scortati da dichiarazione di provenienza – Mod. 4.

10. **I modelli 4 relativi agli animali della specie bovina, ovicaprina, suina provenienti da allevamenti ubicati all'interno del territorio della Regione Sicilia devono essere compilati e stampati utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità presente nella B.D.N, ovvero dovranno essere generati in modalità elettronica. In quest'ultimo caso i modelli 4 dovranno essere validati dal competente Servizio Veterinario. Eventuali deroghe possono essere concesse solo in caso di documentato non funzionamento del sistema informativo veterinario. Per eventuali animali provenienti da fuori regione, stante la deroga prevista dal DM 28/06/2016, possono essere accettati mod. 4 redatti in formato non elettronico fino alla data del 02/09/2017.**

11. La documentazione sanitaria è valida per tutta la durata della manifestazione. In caso di mancata, incompleta od inesatta documentazione sanitaria gli animali non saranno ammessi nel recinto fieristico.

12. Tutti i mezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono arrivare scortati dall' attestazione di avvenuta pulizia e disinfezione.

Il presente regolamento può subire variazioni qualora intervengono modifiche nel quadro epidemiologico o nel quadro normativo delle malattie denunciabili previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DIRETTORE DEL SERVIZIO
DI SANITA' ANIMALE
(Dott. G. Blandino)